

DOMANDA DI ISCRIZIONE
NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

**AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
33170 PORDENONE**

UFFICIO ELETTORALE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a Pordenone in Via _____
di professione _____ in possesso del seguente titolo di studio:

(Tel. n. _____)

CHIEDE

di essere ISCRITTO nell'Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise (1)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 e, per i giudici popolari di Corte di Assise di Appello, dell'art. 10 della L. 10 aprile 1951, n. 287 e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della medesima legge.

Pordenone, _____

IL RICHIEDENTE

(1) Nel caso in cui lo scrivente abbia i requisiti aggiungere: **e di Corte di Assise di Appello.**

Articolo 9

Capo I - Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise)

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 10

Capo I - Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello)

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 12

Capo I - Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare)

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.